N. R.G. 13/2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda Sezione civile, delle procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

DECRETO EX ART.14 QUINQUIES L.N.3/2012

Il Giudice

pronunciando sul ricorso ex art.14 ter L.n.3/2012 per la liquidazione del patrimonio proposto da [redacted] (C.F [redacted]) in data 24.2.2020,

rilevato che il ricorso e la documentazione allegata sono alquanto confusi, limitandosi il ricorso – di due pagine – a richiamare indefiniti allegati, neppure elencati, che poi in realtà sembrerebbero essere allegati dell'allegata relazione particolareggiata;

ritenuta la propria competenza territoriale avendo la debitrice residenza in [redacted], via [redacted],

considerato che [redacted] deduce di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte,

osservato che a fronte di un indebitamento di circa € 433.378,33 (o di poco inferiore secondo la relazione dell'attestatore), la stessa propone la liquidazione integrale del proprio patrimonio consistente in alcuni immobili, stimati nella procedura esecutiva immobiliare in €305.423,00 con esclusione del mobilio di casa, in quanto impignorabile, e del reddito derivante dall'attività di consulenza svolta che la proponente ritiene rientri nei limiti di quanto occorre per il mantenimento della stessa e della figlia studente;

rilevato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art.7 comma II lett.a) e b) non rientrando il debitore tra i soggetti di cui all'art.1 l.f. e non avendo fatto ricorso negli ultimi cinque anni ad un dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento,

osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art.15 L.n.3/2012, dott.ssa

Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: d1c377

Alessandra Cannizzo, la quale dà atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza della ricorrente, chiarisce che la debitrice non possiede altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione, attesta la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda,

preso atto che la documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale,

rilevato che risulta attestata la fattibilità della liquidazione del patrimonio della debitrice, che tuttavia sarà sufficiente a pagare solo in parte creditori,

valutato che le spese del nucleo familiare così rappresentate possono ritenersi congrue e compatibili:

TIPOLOGIA SPESA MENSILE	IMPORTO
Servizio elettrico nazionale	151,00
Utenza telefonica	66,43
Spese scolastiche figlia	58,00
Condominio	577,35
Spese attività sportive figlia	65,00
Spese (alimenti, abbigliamento, sanità) (come da statistiche ISTAT su nucleo familiare di 2 persone)	684,45
TOTALE	1.602,23

considerato che il reddito lordo percepito dalla ricorrente quale lavoratrice autonoma è il seguente:

ANNO	REDDITO LORDO ANNUO	REDDITO LORDO MENSILE
2015	-----	----
2016	-----	-----
2017	-----	-----
2018	6.634,95	525,91
2019	27.831,63	2.319,30

tenuto conto che ai sensi dell'art.14 ter, alla luce delle esigenze di mantenimento della famiglia, possono escludersi dalla liquidazione i redditi del ricorrente fino a €15.000,00 annui netti, con obbligo di versamento in favore della procedura dell'eccedente,

considerato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio – con il beneficio esdebitatorio finale – postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere- facendo

Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: d1c377

economia domestica – le spese correnti familiari in funzione solutoria dei propri debiti;

tenuto conto che ai sensi dell'art.14 ter può escludersi dalla liquidazione il mobilio di e indispensabile per le necessità quotidiane della famiglia;

valutato altresì di escludere dalla liquidazione la quota partecipativa nella società Glass Solutions S.r.l. dovendosi valutare priva di valore economico;

rilevato che l'art.15 comma VIII L.n.3/2012 che consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;

considerato che, a tenore dell'art. 14-quinquies, comma 2, l. n. 3 del 2012, nella procedura di liquidazione del patrimonio "*Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) (...); b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore*" (art. 14-*quinquies*, comma 2);

rilevata l'imprecisa l'indicazione normativa di estensione del blocco delle azioni esecutive "*sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo*", posto che, difettando nella struttura del procedimento qualsivoglia provvedimento di omologa della liquidazione, il blocco non può che investire tendenzialmente la durata dell'intera procedura concorsuale;

valutato che, a fronte della norma evocata, l'art. 14-*novies*, comma 2, subordina l'operatività effettiva del blocco in parola alle determinazioni del liquidatore, escludendo la legittimità di sospensioni *tout court* delle procedure esecutive in atto e facendo salva, piuttosto, la facoltà dell'organo concorsuale di subentrarvi subitaneamente, rinunciando ad avocare la vendita in sede concorsuale;

considerato che la norma in esame prevede in particolare che "*Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi*", secondo un meccanismo che mutua a pieno quello contenuto nell'art. 107, comma 6, l. fall.;

ritenuto che lo schema procedimentale sia teso ad economicizzare i mezzi processuali in un contesto contrassegnato dal dissesto, di modo che il liquidatore possa evitare di disperdere quelli già adoperati e finanziariamente sostenuti dai creditori, potendosi detto organo concorsuale limitarsi a sfruttarne l'epilogo liquidatorio delle esecuzioni individuali, anche al fine di incassare il ricavato della vendita già in programma, per distribuirlo nella sede concorsuale;

Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: d1c377

ritenuto che la ratio della previsione sia quella di consentire al liquidatore di sostituirsi senza soluzione di continuità al creditore procedente;

considerato, segnatamente, che quello del liquidatore non è un vero e proprio intervento nella procedura esecutiva, venendo in rilievo la sua sostituzione automatica al creditore procedente, sostituzione dalla quale egli può sottrarsi, se del caso scegliendo di far dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione in atto;

dichiara

aperta la procedura proposta da [redacted] (C.F. [redacted]) di liquidazione del patrimonio disponibile, come ad oggi composto e ogni altro bene o credito che dovesse sopravvenire nel corso della procedura e sino alla chiusura della stessa nella titolarità del debitore;

stabilisce la durata della presente procedura in anni quattro;

nomina liquidatore la dott.ssa Alessandra Cannizzo;

dispone che il liquidatore si occupi, per quanto di pertinenza, di verificare lo stato della procedura esecutiva immobiliare n.630/2018 al fine di eventualmente subentrarvi ex art. 14-*novies*, comma 2;

dispone sin d'ora, per il diverso caso in cui il liquidatore dovesse optare per la presentazione di un'istanza di improcedibilità della stessa ai sensi dell'art. 14-*novies* l. n. 3 del 2012, la sospensione del procedimento anzidetto;

dispone che il liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso l'Agenzia del Territorio territorialmente competente in relazione agli immobili da liquidarsi;
- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies L.n.3/2012,
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L.n.3/2012,
- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive.

Dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: d1c377

Esclude dalla liquidazione il mobilio di casa e la quota partecipativa nella società Glass Solutions S.r.l.

Stabilisce ai sensi dell'art.14 quinquies primo comma lett.f) L.n.3/2012 che i redditi della debitrice siano trattenuti dal medesimo sino all'importo netto annuo di €15.000,00 e la differenza sia attribuita alla procedura. Dispone a tal fine che la debitrice presenti ogni anno al liquidatore la dichiarazione dei redditi, al fine del riscontro degli importi effettivamente percepiti.

Dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul sito del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza al ricorrente e al liquidatore.

Bergamo, 13/03/2020

Il Giudice

dott. Laura De Simone

Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: d1c377